

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 ottobre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Modificazioni al regolamento approvate nella seduta del 30 settembre 1982 . . . Pag. 7135

Senato della Repubblica: Convocazione . . . Pag. 7135

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1982, n. 694.

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale Pag. 7136

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1982, n. 695.

Differimento del termine previsto dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304 Pag. 7136

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1982, n. 696.

Misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 Pag. 7137

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della difesa

DECRETO 5 agosto 1982.

Norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e del pensionati Pag. 7137

Ministero del tesoro

DECRETO 13 agosto 1982.

Integrazione al decreto ministeriale 23 dicembre 1977 riguardante le modalità, condizioni e tempi d'intervento del Mediocredito centrale sui crediti all'esportazione.

Pag. 7138

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'art. 1 della medesima legge) Pag. 7140

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti della società Ercole Borrione di Cagliari, unità di Assemini Pag. 7140

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti della ditta Industria Biellese di Caucino Aldo & C., con sede e stabilimento in Torino.

Pag. 7141

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti della società Meridionale Prefabbricati S.p.a., con stabilimento in Calvi Risorta.

Pag. 7141

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti delle imprese Lorenz confezioni S.r.l., con sede in Gorle e Lorenz S.p.a., con sede in Gorle.

Pag. 7141

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti dell'impresa Landi Giocondo S.p.a. di Seravazze Pag. 7142

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali Pag. 7142

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA —
ROGNONI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 21

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1982, n. 696.

Misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette ad accelerare la erogazione dei fondi per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici della Campania e Basilicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unità immobiliari colpite dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 129, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono utilizzate anche mediante anticipazioni agli aventi diritto.

Il decreto del Ministro del tesoro che approva la convenzione-tipo di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convenzione-tipo disciplina anche l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Il saldo delle aperture di credito è imputato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine, i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui all'articolo 4 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il relativo importo è computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche alle somme assegnate ai comuni interessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Le somme eventualmente corrisposte a titolo di interesse, prelevate dal fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunte al fondo stesso ed iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica secondo le determinazioni che saranno assunte con la legge finanziaria per l'anno 1984.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORILE

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 22

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 agosto 1982.

Norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare e, in particolare, il terzo comma dell'art. 20, il quale dispone che il Ministro della difesa stabilisca le norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati delle rispettive associazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, con il quale è stato approvato il regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare;

Decreta:

Art. 1.

Le associazioni di cui all'allegato elenco, che contemplano nei propri atti costitutivi l'acquisizione della qualità di socio in base al requisito dell'essere militari delle categorie del congedo o pensionati, e che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati, sono iscritte, a loro richiesta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, in apposito albo, tenuto dal Ministero della difesa.

La richiesta di cui al comma precedente, da rimettere al Ministero della difesa a cura dei competenti organi sociali, dovrà essere corredata:

dalla copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo;
dalla indicazione del numero dei soci militari delle categorie in congedo o pensionati;

da ogni altra utile indicazione relativa sia al Sodalizio per meglio configurarne la posizione giuridica, sia a dati di qualificazione riferiti agli associati.

Art. 2.

Le associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo precedente saranno tenute al corrente dal Ministero della difesa sugli studi riguardanti materie che formano oggetto di norme legislative e regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela — di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — del personale in congedo ed in pensione.

Le predette associazioni potranno presentare richieste e formulare pareri e proposte al Ministro della difesa sulle materie indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Il Ministro della difesa, anche in relazione alle richieste avanzate dalle associazioni di cui al precedente articolo, di volta in volta autorizzerà incontri tra il COCER e le associazioni medesime al fine di consentire l'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione che possono rivelarsi utili per la definizione o l'avvio a soluzione di problemi esistenti, interessanti il personale militare in congedo o pensionato.

Le riunioni di cui al comma precedente saranno presiedute dal presidente del COCER e dal presidente designato dai rappresentanti delle associazioni dei militari in congedo ed in pensione.

La lettera di convocazione, da inviare almeno trenta giorni prima della riunione, conterrà indicazioni relative: alla data, all'ora ed al luogo della riunione; agli argomenti posti dall'ordine del giorno; al numero dei delegati delle associazioni interessate, invitati a partecipare.

I singoli delegati dovranno essere muniti di apposito documento, rilasciato dai competenti organi statuari, dal quale deve risultare esplicitamente tale loro qualità che legittima l'intervento alla riunione per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

I resoconti degli incontri di cui al primo comma del presente articolo, compilati e firmati dai due presidenti, saranno rimessi, a cura del presidente del COCER, al capc di stato maggiore della Difesa e saranno posti all'attenzione del Ministro della difesa.

Art. 4.

Il Ministro della difesa riunisce una volta all'anno i rappresentanti delle associazioni di cui al precedente art. 1 per la trattazione dei problemi di specifico interesse dei militari delle categorie in congedo ed in pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 5 agosto 1982

Il Ministro: LAGORIO

ALLEGATO

1) Associazioni munite di riconoscimento giuridico:

Unione nazionale ufficiali in congedo (U.N.U.C.I.)
 Associazione nazionale carabinieri
 Associazione nazionale del fante
 Associazione nazionale granatieri di Sardegna
 Associazione nazionale bersaglieri d'Italia
 Associazione nazionale alpini
 Associazione nazionale Arma di cavalleria
 Associazione nazionale artiglieri d'Italia
 Associazione nazionale carristi d'Italia
 Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia
 Associazione nazionale autieri d'Italia
 Associazione nazionale paracadutisti d'Italia
 Associazione nazionale marinai d'Italia
 Associazione nazionale Arma aeronautica
 Associazione nazionale commissariato militare
 Associazione nazionale sanità militare italiana

Associazione nazionale cappellani militari d'Italia in congedo
 Associazione nazionale amministrazione militare
 Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione
 Associazione nazionale ufficiali regolari delle FF.AA.

2) Associazioni prive di riconoscimento giuridico:

Associazione nazionale finanziari
 Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo (A.N.U.P.S.)
 Associazione nazionale ufficiali Marina provenienti dal servizio effettivo (A.N.U.M.P.S.E.)
 Associazione nazionale ufficiali Aeronautica (A.N.U.A.)
 Associazione nazionale sottufficiali d'Italia (A.N.S.I.)
 Associazione nazionale sottufficiali Marina fuori servizio (A.N.S.U.M.)
 Unione nazionale sottufficiali in congedo (U.N.I.S.Co.)
 Unione nazionale sottufficiali in congedo Aeronautica (U.N.S.I.C.A.)

Nota:

Le associazioni indicate al precedente punto 2) potranno anche confederarsi, ai soli fini delle presenti norme.

(4599)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 agosto 1982.

Integrazione al decreto ministeriale 23 dicembre 1977 riguardante le modalità, condizioni e tempi d'intervento del Mediocredito centrale sui crediti all'esportazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 27 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 18 e 24 della legge predetta concernenti l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nel settore del credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi d'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1979, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 febbraio 1979, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, della legge n. 227, nella fase di approntamento della fornitura delle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1979, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto 2 dicembre 1978;